

**DECRETO DEL SINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**N. 234 - 13757/2016**

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI CAMBIANO – VARIANTE PARZIALE N. 15 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

**IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Premesso** che per il Comune di Cambiano:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 59-46210 del 29/05/1995 e successivamente modificato con la Variante strutturale approvata con la D.G.R. n. 15-5069 del 18/12/2012;
- ⇒ con le deliberazioni di C.C. n. 3 del 06/02/1998, n. 60 del 29/09/1998, n. 54 del 04/08/2000, n. 31 del 31/05/2002, n. 49 del 31/07/2002, n. 47 del 23/09/2003, n. 43 del 05/11/2004, n. 08 del 08/04/2005, n. 60 del 01/09/2006, n. 61 del 01/09/2006, n. 40 del 30/09/2010, n. 31 del 16/06/2011, n. 31 del 11/04/2014 e n. 31 del 09/06/2015 sono state approvate 14 Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 27/04/2016, il progetto preliminare della Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 31/05/2016 (pervenuto in data 06/06/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;  
(Prat. n. VP/21/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 4.124 abitanti al 1971, 5.415 abitanti al 1981, 5.769 abitanti al 1991, 5.797 abitanti al 2001 e 6.215 abitanti al 2011, dati che evidenziano un andamento demografico in costante aumento;
- ⇒ superficie territoriale di 1.413 ettari così suddivisa: 634 ettari di pianura, 779 ettari di collina; 1.138 ettari presentano pendenze inferiori al 5% (circa **81%** del territorio comunale), 264 ettari hanno pendenze tra i 5% e i 25% (circa **19 %** del territorio comunale), e 11 ettari con pendenze superiori ai 25% (circa **0,8%** del territorio comunale);
- ⇒ capacità d'uso dei suoli: 14 ettari appartengono alla Classe I<sup>^</sup> (circa il **1%** del territorio comunale) e 1322 ettari appartengono alla Classe II<sup>^</sup> (circa il **94%** del territorio comunale);
- ⇒ è compreso nell'Ambito 2 di approfondimento sovracomunale del "*Chierese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale e non risulta compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2;
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*";
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello "*Bacino di Moncalieri*" ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie:
  - è attraversato dall'autostrada Torino-Brescia A21, dalla ex S.S. n. 29 (di competenza provinciale da Torino a Santena e di competenza Regionale da Santena al confine con la Città Metropolitana di Torino e dalle Strade Provinciali n. 122 – 123 – 393);
  - è interessato dal collegamento Trofarello – ex S.S. n. 29 con la realizzazione di una nuova tratta che unisce la rotonda Ponticelli con la nuova variante della ex S.S. n. 29 a sud di Trofarello e dalla nuova variante Santena-Villastellone, attualmente in fase di studio che mette in comunicazione la nuova variante di Trofarello con la S.P. n. 122;

≡ assetto idrogeologico del territorio:

- è compreso nell'Ambito Sud 5 con i Comuni di: Baldissero T.se, Pavarolo, Montaldo T.se, Marentino, Pino T.se, Andezeno, Arignano, Mombello di Torino, Moriondo, Pecetto, Moncalieri, Trofarello, Chieri, Riva di Chieri, Santena, Villastellone, Poirino, Isolabella, Carmagnola, Pralormo, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
- è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Tepice, Rio Valle S. Pietro, Torrente Banna, Rio Vaiors, Rio del Vallo e Rio Castelvecchi;
- in base alla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, 148 ettari del territorio sono individuati come oggetto di dissesti areali e 3 km di dissesti lineari;
- il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di 16 ettari in fascia A, 412 ettari in fascia B e 41 ettari in fascia C con limite di progetto corrispondente a 2,4 km;

≡ tutela ambientale:

- si evidenziano, dal PTC2, 421 ettari di fasce perfluviali e 41 ettari di Corridoi di connessione ecologica;

**preso atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 27/04/2016 di adozione della Variante parziale;

**rilevato** che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 15, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente, in particolare:

- la riduzione della sezione stradale in progetto della viabilità comunale da Pecetto a Madonna della Scala nel tratto prospiciente la stazione ferroviaria che da 10 m viene ridimensionata a 8,5 m con carreggiata a doppio senso di circolazione e marciapiede sul lato opposto alla ferrovia;
- garantendo le condizioni di sicurezza stradale viene proposto di stralciare le rotoatorie previste all'intersezione tra:
  - via Roma e via Lame;
  - via IV Novembre - C.so Onorio Lisa;
  - via IV Novembre – via S. Rocco;

- via Giovanni XXIII – via Lame;
- via Campi Rotondi nei pressi del palazzetto dello sport;
- via Campi Rotondi . via D'Ovia – Strada Mosetti;
- per consentire il collegamento tra via Lame e via Cielo viene previsto con la Variante in oggetto il prolungamento di via Pavese con una sezione stradale di 5 m percorribile a senso unico;
- in ottemperanza con la relazione di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. che segnala di limitare le superficie impermeabili viene specificato per la zona normativa C210n "nuove aree di nuovo impianto residenziale" di utilizzare pavimentazioni drenanti;
- il riconoscimento di 3 sub ambiti nella zona C20n contraddistinti dagli acronimi C20n1- C20n2- C20n3 da utilizzarsi con tre distinti SUE "...nell'ambito di un programma di intervento per il coordinamento unitario degli aspetti progettuali." (Cfr. pag 8 della Relazione Illustrativa);
- rettifica della perimetrazione Dr 3-1 per escludere un'area di proprietà della "Zincatura di Cambiano" già oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato;
- con la modifica all'art. 29 delle N.T.A. del Piano si autorizzerebbero con procedura diretta interventi di completamento, ampliamento e sopraelevazione nelle aree interessate da SUE già attuate. Contestualmente, in conformità all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. viene rettificata la percentuale di aree dismesse per attrezzature pubbliche dal 20% al 10% nelle aree interessate da interventi di riordino;
- la modifica all'art. 6 della N.T.A. del Piano ammette la monetizzazione delle aree a parcheggio per il commercio;

**preso atto** che il Comune di Cambiano è adeguato al PAI;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**dato atto** che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....";*

**dato atto** che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 19 del 27/04/2016 di adozione della Variante:
  - *" ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;*
  - *contiene un prospetto numerico che evidenzia "....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";*
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 19/04/2016 prot. n. 5456 il verbale n. 2/2016 di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

**preso atto che** il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino ha ritenuto di non esprimere alcuna osservazione in merito alla Variante in oggetto;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/07/2016;

**acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visti** gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

**visto** l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. del Comune di Cambiano, adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 27/04/2016, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**,

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **che** rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. non verranno formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Cambiano per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 16/06/2016

Il Sindaco della Città Metropolitana  
(Piero FASSINO)